



C O P I A

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA -.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LOCATI GIUSEPPE	S	PANZA GIUSEPPINA	S	GUZZINI SANDRO	N
BAZZI ANGELO	S	RONCHI GIANFRANCO	S	POLLONI FLAVIO	S
CRESPI RICCARDO	S	SCANDIFFIO MICHELE MARIA	S	TESTA MARCO	N
GUALDONI FABRIZIO	S	TRESOLDI LUIGI	S		
GUALDONI LIDIA	S	VENEZIANO MARIA ROSARIA	S		
LIGUORI MICHELE	S	CATTANEO GIOVANNA	N		
MARTINONI ALESSANDRO	S	CUCCHETTI GIOVANNI	S		

TOTALE PRESENTI: 14

TOTALE ASSENTI: 3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: SONCIN ALBERTO, TAMBURELLO MARIO GIUSEPPE BENVENUTO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LA SCALA TERESA.

Il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 557 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 15/11/2011 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15/11/2011

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE -
APPROVAZIONE DEFINITIVA -.

Introduce l'argomento l'Assessore all'Edilizia Privata e Urbanistica – Sig. Alberto Soncin -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2007 con la quale è stata adottata la determinazione del reticolo idrico minore di competenza Comunale;

Dato atto che la deliberazione suindicata è stata:

- pubblicata e depositata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Cuggiono;
- trasmessa agli Enti competenti per l'espressione di parere (ARPA – ASL Prov. Milano 1 – Regione Lombardia – Consorzio Villoresi);
- trasmessa ai Comuni contermini per l'espressione di parere (Buscate – Inveruno – Robecchetto c/Induno – Arconate – Bernate Ticino – Mesero – Castano Primo);
- pubblicata per estratto sul quotidiano “La Prealpina”;

Dato atto che:

- nei termini previsti dall'avviso di deposito non sono pervenute osservazioni;
- in data 10.05.2007 è pervenuto il parere espresso dall'ASL Provincia di Milano 1 con determinazione n. 228 del 27.04.2007;
- in data 12.07.2007 è pervenuta richiesta di chiarimenti dal Comune di Buscate con nota del 06.07.2007 prot. 7521;
- il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha espresso parere con nota del 08.09.2008 prot. 5473;
- la Regione Lombardia ha espresso parere tecnico con nota del 17.11.2009 prot. U1.2009.17616;

Considerato che successivamente all'espressione del parere da parte della Regione Lombardia sono intervenute modifiche normative da parte della Regione stessa e del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

Verificato che in data 15.07.2011 si è svolta la conferenza di valutazione finale della VAS riferita al documento di piano del Piano di Governo del Territorio;

Dato atto che il Consorzio Est Ticino Villoresi ha espresso in tale sede la propria osservazione con nota del 06.07.2011 prot. 6119;

Ritenuto pertanto indispensabile predisporre le variazioni da apportare al Reticolo Idrico per sopravvenute modifiche normative prima dell'approvazione definitiva;

Vista la nota del Comune di Cuggiono al Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi in data 06.09.2011 prot. 7979;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi del 07.09.2011 prot. 7667;

Esaminati pertanto di conseguenza gli elaborati predisposti dal Tecnico Incaricato, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica;
- Tavola IDR 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 – (sc. 1:2000);
- Tavola IDR 10 (sc. 1:7500)

Dato atto che la Commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole all'argomento di che trattasi nella seduta del 12.10.2011;

Visto il vigente PRG approvato con deliberazione della G.R. - Regione Lombardia – in data 24.05.1994 atti n. V/53076 e successive varianti definitivamente approvate;

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e smi – articoli 25 e 26 comma ter;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Consiglieri presenti 14
Consiglieri votanti 14
Con voti favorevoli 12
Con voti contrari //
Astenuti 2 (Ronchi, Gualdoni L.)

D E L I B E R A

- 1) di approvare definitivamente ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2005 e smi e dell'art. 3 della L.R. 23/97 e smi, la variante al vigente PRG finalizzata alla determinazione del reticolo idrico minore di competenza Comunale - predisposta in conformità dell'art. 2 – comma 2 lett. I - della L.R. 23/97, costituita dai sottoelencati elaborati che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale che contengono tutti gli aggiornamenti legislativi e normativi:

- Relazione Tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica;
- Tavola IDR 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 – 9 – (sc. 1:2000);
- Tavola IDR 10 (sc. 1:7500)

- 2) di confermare che nel caso specifico si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 23/97 e smi;
- 3) di demandare al Responsabile del Procedimento le procedure previste dalle vigenti disposizioni di Legge per dare efficacia al presente provvedimento;
- 4) di demandare al Responsabile del Procedimento la trasmissione del presente atto alla Regione Lombardia ed al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

Successivamente, con separata votazione

Consiglieri presenti 14
Consiglieri votanti 14

Con voti favorevoli 12

Con voti contrari //

Con l'astensione dei Consiglieri: 2 (Ronchi, Gualdoni L.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dare esecutività immediata al presente provvedimento.

La seduta termina alle ore 22:30

GEO-INVEST

G E O F I S I C A
G E O T E C N I C A
S I S T E M I G. I. S.

Via Raffaello Sanzio n.9
15048 Valenza (AL)
Tel/Fax 0131 950552/952227
E-mail :info@geo-investweb.it
P.iva 01492720063
Num. Reg. Imp. 159838/97 AL

Comune di Cuggiono (MI)

Studio per l'individuazione del reticolo idrico minore
secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.7/7868 del
25/01/2002

RELAZIONE TECNICA e REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Tecnico incaricato

Dott. Geologo Cavalli Andrea
Via Raffaello 9 Valenza (AL)

Relazione tecnica

Premessa e metodologia

Nel mese di dicembre 2006 la Soc. "Geo-Invest" s.a.s. di Valenza (AL) ha completato il rilievo topografico e morfologico del reticolo idrico principale e minore del territorio comunale di Cuggiono, nell'anno 2011 il presente lavoro è stato integrato con le modifiche normative e è stato aggiornato il tracciato del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, sulla base delle mappe consegnate dal Consorzio stesso nel mese di Settembre 2011.

Il reticolo idrografico minore di competenza Comunale è stato individuato tramite la sovrapposizione della cartografia aerofotogrammetria 1:5000, delle mappe catastali e della cartografia Regionale CTR 1:10.000; ed è stata inoltre effettuata una campagna di rilevamenti "in campo" utilizzando sistemi GPS e TPS al fine di ridefinire l'esatta posizione dei canali e delle rogge, nonché un censimento fotografico delle opere idrauliche del reticolo stesso.

Le informazioni raccolte sono state registrate e georiferite in un data-base Microsoft Access connesso alla cartografia digitale (formato Autocad), al fine di poter fornire all'Amministrazione uno strumento informativo completo (GIS) in grado di migliorare il processo decisionale. Sono state prodotte inoltre le cartografie digitali e cartacee in scala 1:2000 e 1:7500 riproducenti l'esatta posizione del reticolo e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Il presente studio ha come obiettivo la definizione e la regolamentazione delle funzioni e delle competenze inerenti il reticolo idrico minore, trasferite ai Comuni a seguito della L.R. n.1 del 05/01/2000 art.3 comma 14 ed attuato dalla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

In particolare lo studio persegue i seguenti obiettivi.

- a) individuazione del reticolo idrico minore di competenza Comunale, catalogazione ed informatizzazione dello stesso;
- b) definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore di competenza Comunale;
- c) redazione di uno Strumento urbanistico atto a gestire le attività urbanistiche che interferiscono con il reticolo idrico comunale;

Riferimenti normativi

- R.D. n. 523 del 1904 : “ Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- R.D. n.368 del 1904 “ Regolamento per la esecuzione del T.U. della L 22 marzo 1900 n.195 e della Legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonifiche delle paludi e dei terreni palustri”;
- Legge 5 gennaio 1994 n.36 “ disposizioni in materia di risorse idriche “ e relativo regolamento d’attuazione;
- Delibera Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n.7/7868 “determinazione del reticolo principale”. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall’art.3 comma 114 della l.r. n.1 del 05/01/2000- Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;
- Delibera Giunta Regionale del 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 “determinazione del reticolo principale,. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 comma 114 della l.r. n.1 del 05/01/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;
- Delibera Giunta Regionale 11 febbraio 2005 n. 7/20552 ” Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003;
- Delibera Giunta Regionale 14 gennaio 2005 n.7/20212 “Modalità operative per l’espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdeemanializzazione delle aree del demanio idrico;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.3 e n.4
- Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006
- DGR del 1 ottobre 2008 n.8/8127 “Modifica del reticolo idrico principale determinata con la DGR 7868/2002”
- Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3 “ Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85 Comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008 n.31 testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”
- Delibera CdA del 2 marzo 2011 n.424 del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi “Approvazione del regolamento di gestione della polizia idraulica”
- DGR del 9 marzo 2011 n.9/1419 “Riorganizzazione della gestione idraulica del sistema dei canali milanesi: attribuzione dei canali demaniali Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e Naviglio di Paderno al reticolo idrico di bonifica e loro contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi per la gestione, la manutenzione nonché l’esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica di cui al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.3 (di concerto con gli assessori Cattaneo e Raimondi)”

- DGR del 6 aprile 2011 n. 9/1542 “Approvazione del regolamento consortile del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (L.r. 31/2008 , art. 85)”
- Determina dirigenziale 18 aprile 2011 n.1404 “Presa d’atto della DGR 9 marzo 2011 n. 9/1419(riorganizzazione della gestione idraulica del sistema dei canali demaniali Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e Naviglio di Paderno al reticolo idrico di bonifica e loro contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi per la gestione, la manutenzione nonché l’esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica di cui al regolamento regionale 8 febbraio 2010 n.3) e inserimento del Naviglio Grande e del Naviglio di Paderno nel reticolo consortile”.
-

Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce Reticolo Idrico Minore qualsiasi corso d’acqua individuato nel territorio comunale che non appartenga al reticolo idrico principale D.G.R. 1 Agosto 2003 N. 7/13950 e che risponda ad almeno uno dei seguenti criteri:

- a) sia indicato nelle mappe catastali come demaniale;
- b) sia rappresentato come corso d’acqua dalle cartografie CT.R. e I.G.M.;
- c) sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;

Reticolo idrico principale

Enti di riferimento: Comune di Cuggiono – Regione Lombardia – AIPO – Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Normativa di riferimento:

- R.D. n. 523 del 1904
- Delibera Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n.7/7868
- Delibera Giunta Regionale del 1 agosto 2003 n. 7/13950
- Norme di Attuazione del P.A.I.
- DGR del 1 ottobre 2008 n.8/8127
- Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3
- Delibera del CdA del 2 marzo 2011 n.424 del Consorzio Est Ticino Villoresi
- DGR del 9 marzo 2011 n.9/1419
- DGR del 6 aprile 2011 n.9/1542
- Determina dirigenziale 18 aprile 2011 n.1404 del Consorzio Est Ticino Villoresi.

Nel territorio del Comune di Cuggiono sono presenti due corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale così come individuato e normato dalle DGR n.7/7868 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalla DGR 9/1419 del 2011; il fiume Ticino di competenza della Regione Lombardia ed AIPO ed il Naviglio Grande di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e così elencati nelle DGR sopra richiamate::

FIUME TICINO - Num. Progr. **M001** - N. iscr. Elenco AAPP “**2**”

NAVIGLIO GRANDE - Num. Progr. **M026** - N. iscr. Elenco AAPP “**NE**”

Il FIUME TICINO taglia il territorio Comunale nell'estremità SUD OVEST per circa 2.500 m con una larghezza dell'alveo variabile da 270 m a 560 m

Il NAVIGLIO GRANDE si estende nel Comune di Cuggiono per circa 3.300 m nel lato SUD OVEST della Città.

Reticolo idrico minore di competenza del Comune

Enti di riferimento: Comune di Cuggiono

Normativa di riferimento:

- Legge 36/1994 e del R.D. 523/1904.
- Il presente regolamento

Nella fascia compresa tra il Fiume Ticino ed il Naviglio Grande a Sud Ovest del concentrico si estende un'area pianeggiante interessata dalla presenza di numerose Rogge naturali, Fontanili, Risorgive.

Questa area "umida" presenta fenomeni di soggiacenza della falda acquifera da cui i numerosi "fontanili" e risorgive presenti.

Sono stati individuati i seguenti corsi d'acqua:

Roggia Bocchetta
 Roggia Bianca
 Roggia Roggetta II
 Roggia La Roggetta
 Roggia Roggione
 Roggia del Latte
 Roggia Nuova
 Roggia Buscerina
 Roggia Reale
 Roggia Realino
 Roggia del Molino IV
 Cavo S.Antonio
 Fontanile Peschiera
 Fontanile Clerici II
 Fontanile Molinetto
 Roggia n.1 (priva di toponomastica)
 Roggia n.2 (priva di toponomastica)
 Roggia n.3 (priva di toponomastica)

Questi corsi d'acqua sono definiti e catalogati seguendo le direttive dalla Legge 36/1994 e del R.D. 523/1904.

Dall'analisi idrogeologica effettuata sul territorio comunale si è riscontrato che gli elementi idrici denominati con il termine di "fontanili", presentano le caratteristiche idrogeologiche di emergenze idriche diffuse, ovvero infiltrazioni d'acqua drenate alla base della sponda destra del Naviglio Grande; per questa ragione tali corsi d'acqua sono stati equiparati alle rogge naturali alle quali sono state applicate fasce di rispetto di 10 m.

Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Enti di riferimento: Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi

Normativa di riferimento:

- Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n.3
- Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio Est Villoresi, approvato con DGR 6 aprile 2011 n.9/1542
- DGR del 9 marzo 2011 n.9/1419
- Determina dirigenziale 18 aprile 2011 n.1404 del Consorzio est Ticino Villoresi

Tutto il territorio Comunale a Est del Naviglio Grande è interessato dal reticolo idrografico minore e principale gestito dal Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi, e comprende due tratti del Derivatore di Cuggiono al limite Est e Ovest del territorio Comunale nonché tutto il tratto del Naviglio Grande scorrente nel territorio comunale.

I recenti lavori per la realizzazione della superstrada Boffalora-Malpensa hanno provocato numerosi cambiamenti al tracciato dei canali, con la costruzione di sifonature e deviazioni. Sono inoltre stati individuati alcune tratti di canali non più esistenti ma catastalmente rilevati ed altri esistenti ma non ancora accatastati.

Secondo l'Allegato A al regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio Est Ticino Villoresi, approvato con DGR 6 aprile 2011 n. 9/1542 così come modificato con determina dirigenziale 18 aprile 2011 n. 1404 ricadono nel Comune di Cuggiono i seguenti canali:

2 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C05
2 MALVAGLIO CUGGIONO	R01S02C06
5 CUGGIONO	R01S02C09
5/A CUGGIONO	R01S02C10
6 CUGGIONO	R01S02C11
7 CUGGIONO	R01S02C12
2 BUSCA CUGGIONO	R01S02C14
3 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C15
3/BIS CUGGIONO	R01S02C16
8 CUGGIONO	R01S02C17
8/BIS CUGGIONO	R01S02C18
9 CUGGIONO	R01S02C19
10 CUGGIONO	R01S02C20
11 CUGGIONO	R01S02C21
CANALE DERIVATORE CUGGIONO	R01S02C22
NAVIGLIO GRANDE.....	..R01S89C01

Il Derivatore di Cuggiono si sdoppia in due canali separati a Nord del territorio comunale a formare due dorsali a Est e Ovest della zona industriale che alimentano tutte le canalizzazioni minori.

Il Canale Derivatore Cuggiono, ad Est della zona industriale, ha subito pesanti modifiche derivanti dalla costruzione del collegamento stradale Boffalora Malpensa in quanto la stessa taglia il canale a Sud della Strada vicinale delle Brughiere, con la realizzazione di sifonamenti e nuovi tratti di canale.

Le modifiche interessano anche i canali consortili denominati "2 Busca Cuggiono", "8 Cuggiono", "8 bis Cuggiono", "10 Cuggiono", "9 Cuggiono", "2 Stramazzo Cuggiono", "3 bis Cuggiono", "11 Cuggiono".

I canali Consortili terziari si presentano con rivestimento in cemento o pietre naturali a sezione trapezoidale con base al fondo di 80 cm e larghezza in sommità di 120 cm e profondità variabile; tali canalizzazioni sono collegate a fossi e cavi privati irrigui.

Dall'analisi dei canali emerge che alcuni canali terminano in prossimità del centro abitato senza continuità idraulica, questo in virtù delle nuove edificazioni che hanno sostituito terreni a coltivo. Nell'abitato di Cuggiono e nella zona pianeggiante a Est del Naviglio Grande non sono presenti rogge naturali.

Per i canali del reticolo idrografico gestito dal Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi sono vigenti le disposizioni in materia di Polizia Idraulica previste da:

- Regolamento Regionale 08/02/2010 n. 3 – DGR 09/03/2011 n. 9/1419;
- Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio Est Ticino-Villoresi approvato con DGR 06/04/2011 n. 9/1542;
- Determinazione Dirigenziale 18/04/2011 n. 1404 del Consorzio Est Ticino-Villoresi

Le fasce di rispetto del reticolo idrografico gestito dal Consorzio Est Ticino-Villoresi sono definite dal Regolamento di gestione della polizia idraulica, approvato con DGR 6 aprile 2011 n.9/1542 così come modificato con determinazione dirigenziale 18 aprile 2011 n.1404:

- 10 metri per il Naviglio Grande
- 6 metri per il Canale Derivatore di Cuggiono
- 5 metri per gli altri canali

La fascia di rispetto è misurata dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede esterno dell'argine qualora il canale sia in rilevato. Le modalità di calcolo delle fasce di rispetto sia per i canali a cielo aperto che per i canali tombinati o coperti sono indicate nell'allegato C al regolamento di gestione della polizia idraulica consortile e come individuate nella cartografia allegata.

Regolamento di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza Comunale

Art. 1 . Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al reticolo idrico minore di competenza Comunale, come identificato nella tavola “IDR 1” - “IDR 10” scala 1:7500 e nelle tavole “IDR 2-3-4-5-6-7-8-9” scala 1:2000, integrative dello strumento urbanistico.

Art. 2 – Opere vietate in alveo e sponde

Sono vietate le opere previste dall’art. 96, R.D. 25.7.1904, n. 523 e successive modifiche, sostituite le lettere f) ed k) dalle norme del presente regolamento, limitatamente ai divieti applicabili al reticolo idrico minore.

Sono in particolare vietate tutte le opere e gli interventi che comportino restrinzione della sezione naturale dell’alveo o riduzione della pendenza.

E’ vietato l’utilizzo dell’alveo e delle sponde per la posa in senso longitudinale di tubazioni e servizi a rete.

E’ vietata la tombinatura di qualsiasi corso d’acqua attivo, appartenente al reticolo minore di competenza Comunale, fatte salve le ragioni di pubblica incolumità.

Art. 3 – Opere consentite in alveo e subalveo

Sono consentite le opere previste dall'art. 97, R.D. 25.7.1904, n. 523.

Sono ammesse in alveo e subalveo in particolare:

- a) Opere di regimazione idraulica quali briglie, difese spondali, soglie, difese radenti, purché eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, e la loro manutenzione.
- b) Opere di attraversamento in superficie, quali ponti, passerelle e loro manutenzione, senza restringimento della sezione d'alveo.
- c) Opere di derivazione idraulica e loro manutenzione.
- d) Opere di attraversamento in superficie quali fognature, tubature di rete in genere, gasdotti, elettrodotti e loro manutenzione; qualora le tubazioni siano staffate a ponti o passerelle esistenti gli stessi dovranno essere posizionati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione del corso d'acqua.
- e) Opere di attraversamento in subalveo quali gasdotti, tubature di rete, fognature;
- f) Opere di captazione autorizzate per usi agricoli o industriali, con particolare riguardo alla produzione di energia elettrica e con restituzione dell'acqua prelevata al corso d'acqua stesso.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è ammessa esclusivamente all'interno del centro abitato, dove non vi sia alternativa di intervento per limitatezza degli spazi disponibili.

Tutte le opere e gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti ad autorizzazione di polizia idraulica.

Le opere consentite dovranno essere progettate tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

1. Le opere non dovranno restringere la sezione naturale d'alveo, permettendo di mantenere una sezione non inferiore a quella a "rive piene", né comportare riduzione della pendenza del corso d'acqua, mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
2. L'intradosso delle opere, compresi ponti e attraversamenti con luce minore di 6m, dovrà avere una quota non inferiore al piano campagna e comunque mantenendo un franco minimo con la quota idrometrica della massima portata prevedibile di 0,4 m. e non inferiore alla sommità dell'argine, laddove esista. Il Comune si riserva di valutare casi particolari.
3. Tutti gli attraversamenti quali ponti passerelle, gasdotti, fognature e tubature di rete in genere, con luce uguale superiore a 6 m., dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" Paragrafi 3 e 4 (App. Con Delibera n. 2/1999).
4. Le opere di attraversamento in subalveo non dovranno essere posate ad una quota superiore di quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e dovranno essere difese dall'erosione da opportune opere in alveo.
5. Le opere di attraversamento in subalveo potranno essere realizzate tramite spingitubo o TOC (Trivellazioni Orizzontali Controllate) perpendicolarmente all'asse dell'alveo, senza danneggiare eventuali opere arginali.

Tutte le opere idrauliche, compresi gli attraversamenti in superficie, dovranno essere progettate presentando all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

1. Per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico minore di competenza Comunale: Relazione tecnica, descrivente gli interventi, con rilievo topografico esteso a monte e a valle dell'opera, sezioni trasversali e longitudinali dello stato di fatto e di progetto, particolari costruttivi e studio idraulico a corredo degli atti di progetto..

Tutte le opere di attraversamento in subalveo dovranno essere progettate presentando all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:

1. Per tutti i corsi d'acqua: Relazione tecnica, descrivente gli interventi, con rilievo topografico esteso a monte a valle dell'opera, sezioni trasversali e longitudinali dello stato di fatto e di progetto, particolari costruttivi uno studio idraulico, e relazione geologico tecnica che determini le caratteristiche geo meccaniche del sottosuolo su entrambe le sponde.

Art. 4 – Fasce di rispetto

Sono istituite le seguenti fasce di rispetto, misurate dal piede arginale o, in assenza di rilevato, dalla sommità della sponda incisa, nel caso di canali tombinati, le fasce di rispetto sono misurate dal limite esterno della tombinatura

- a) Fascia di rispetto di 10,00 m ai sensi dell'Art. 96 del R.D. 25 Luglio 1904 n.523 per tutti i corsi d'acqua del reticolto idrico minore di competenza del Comune.

Le distanze delle fasce di rispetto si misurano in linea perpendicolare alla sponda.

Art. 5 – Disciplina delle fasce di rispetto.

Nelle fasce di rispetto definite all'art. 4 è vietata:

1. La realizzazione di nuove costruzioni a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrate.
2. La realizzazione di qualsiasi opera o manufatto che possa ostacolare il naturale deflusso delle acque.
3. La realizzazione di recinzioni in muratura.
4. Scavi, movimento terra e modifiche morfologiche.
5. L'apertura di cave, fontanili e simili, che possano sottrarre acque al corso idrico.

Previa autorizzazione del Comune gli interventi di cui ai punti 3, 4 e 5 possono essere realizzati, qualora la fascia di rispetto abbia ampiezza di m. 10, fino al limite di m. 5 dal piede arginale o dalla sponda incisa.

Per le cave devono essere osservate le distanze stabilite dall'art. 104 del DPR n. 128/1959.

Art. 6 - Fabbricati esistenti

Nelle fasce di rispetto, in quanto consentiti dallo strumento urbanistico, sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, oltre al recupero abitativo del sottotetto, che non aggravino le distanze esistenti; non sono ammesse variazioni di sagoma e volumetria.

E' vietata la realizzazione di nuovi piani interrati o seminterrati e la modifica di destinazione d'uso dei piani esistenti interrati da cantina, o deposito senza permanenza di persone, a funzioni residenziali, produttive, commerciali – terziarie, agricole.

E' ammessa la realizzazione di vespai areati.

Gli impianti tecnologici, in caso di nuova installazione o sostituzione degli esistenti, debbono essere posizionati a quota superiore alle sponde del corso d'acqua, ovvero adeguatamente "incamiciati".

Art. 7 - Opere pubbliche e d'interesse pubblico in fascia di rispetto.

All'interno delle fasce di rispetto definite all'art. 4 sono ammessi :

1. La realizzazione di opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
2. Interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche già esistenti e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse storico, culturale e artistico;
3. I rilevati e gli scavi necessari per gli attraversamenti aerei e in subalveo, consentiti ai sensi del precedente art. 3;
4. Strade pubbliche, percorsi ciclopedonali, ovvero strade private necessarie per l'accesso alla proprietà o per la coltivazione dei campi, anche realizzate su argini esistenti, la cui dimensione e stabilità lo consenta;
5. Ogni intervento utile a consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione e ai fini di fruizione e riqualificazione ambientale, eseguite nel rispetto del paesaggio.
6. Interventi di posa di manufatti a difesa della pubblica incolumità.

La modifica dei percorsi dei corsi d'acqua in alveo demaniale è consentita solo per l'esecuzione di progetti dichiarati di pubblica utilità.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti ad autorizzazione di polizia idraulica, salvo che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 8 – Scarichi in corsi d'acqua

La concessione di polizia idraulica per gli scarichi in corso d'acqua è rilasciata dal Comune stesso, previo se necessario, il rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.

I limiti di accettabilità di portata dello scarico nel corso d'acqua , la cui verifica è a carico del richiedente mediante presentazione di apposita relazione idraulica redatta da un tecnico abilitato, è stabilita come segue:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione industriale e residenziale;

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella stessa direzione del flusso e sia evitato l'innesto di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Gli scarichi esistenti debbono essere adeguati alle norme del comma precedente, in caso di modifica o sostituzione del manufatto di recapito.

Le concessioni di polizia idraulica per gli scarichi in corso d'acqua sono inoltre regolamentate dal PTUA Piano di Tutela e Uso delle Acque – Appendice G

Art. 9 – Autorizzazioni di polizia idraulica.

Le autorizzazioni di polizia idraulica relative ad opere o interventi previsti dal presente regolamento sono di competenza comunale.

Alla richiesta di autorizzazione debbono essere allegati i documenti e gli elaborati descrittivi dell'opera o intervento, con relative dimensioni, e che dimostrino che dalla loro esecuzione non derivino conseguenze negative sul regime delle acque, né aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per piene superiori a quelle di progetto.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato o dal completamento della documentazione.

L'autorizzazione detta le prescrizioni e le modalità esecutive ritenute idonee a tutela del corso d'acqua e può essere subordinata al deposito di garanzia, svincolabile a collaudo favorevole dell'opera. La spesa di collaudo, quando previsto, è a carico dell'esecutore dell'intervento.

L'autorizzazione o il diniego precisano, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 1199/1971, che può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 10 – Concessioni di polizia idraulica

Nel caso in cui le opere e gli interventi, consentiti ai sensi del presente regolamento, comportino l'occupazione del demanio idrico regionale, la realizzazione è subordinata alla concessione demaniale, rilasciata dal Comune.

Il Comune è tenuto alle comunicazioni necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati unitaria delle concessioni del demanio regionale.

Nel caso in cui si renda necessario modificare o definire i limiti delle aree demaniali il Comune promuove la procedura di delimitazione presso l'Agenzia del Demanio, formulando la relativa proposta.

Il Comune esprime nulla osta idraulico sulle richieste di sdeemanializzazione relative al reticolo idrico minore.

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 15

Art. 11 – Rapporti con le norme edilizie e paesistiche.

L'autorizzazione o la concessione con effetto autorizzatorio non sostituiscono il necessario titolo abilitativo, previsto dalle leggi urbanistiche, per l'esecuzione di interventi di polizia idraulica che comportino permanente trasformazione del suolo.

In mancanza del titolo di polizia idraulica, quando necessario, la DIA relativa ai suddetti interventi non acquisisce efficacia per decorso del termine.

Gli interventi previsti al primo comma, qualora eseguiti in area soggetta a vincolo paesistico, debbono essere previamente autorizzati ai sensi della normativa di tutela del vincolo.

Normativa di riferimento: Art 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e DGR 8/2121 del 15 marzo 2006

Art. 12 – Canoni Regionali.

I proventi derivanti da canoni, autorizzazioni, concessioni di polizia idraulica sono introitati dal Comune e impiegati, secondo le norme finanziarie vigenti, per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere eseguite dal Comune stesso.

Il Comune esercita ogni funzione di accertamento relativo ai canoni di polizia idraulica, con applicazione delle relative sanzioni.


I canoni sono stabiliti secondo le delibere Regionali Vigenti.

ALLEGATI

Tavole n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Valenza 19 Settembre 2011

Dott. Geol. Cavalli Andrea











1	09/2011	AGGIORNAMENTO	GEO-INVEST	
0	12/2006	EMISIIONE	GEO-INVEST	
INDICE	DATA	M O D I F I C H E	DISEGN.	CONTR. APPROV.
Limite della fascia A del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali				
Limite della fascia B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali				
Limite della fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali				
Confine del parco naturale, istituito con L.R. 12/12/2002 n.31 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino"				
COMUNE DI CUGGIONO				
STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEL PIANO GOVERNO E TERRITORIO (P.G.T.) IN ATTUAZIONE DELLA DGR n.7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E DGR 1 OTTOBRE 2008 N.8/8127				
TAVOLA IDR 4				
RETIKOLO IDRICO PRINCIPALE				
Fiume Ticino				














RETIKOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

Corsi d'acqua naturali appartenenti al demanio pubblico ai sensi delle L. 36/1994 e del R.D. 523/1994, riportati secondo il proprio tracciato così come visibile territorialmente in loco, di competenza Comunale.

- Roggia Realino
- Roggia Reale
- Roggia Busserina
- Roggia del Molino IV
- Roggia La Roggetta
- Roggia Roggione
- Roggia Bianca
- Roggia Nuova
- Roggia Roggetta II
- Roggia del Latte
- Roggia Bocchetta
- Roggia n.1
- Roggia n.2
- Roggia n.3
- Fontanile Clerici II
- Fontanile Peschiera
- Fontanile Molinello
- Cavo S. Antonio

RETIKOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Canali di derivazione riportati secondo il proprio tracciato così come visibile territorialmente in loco, la cui gestione è competenza del Consorzio di bonifica Est-Ticino Villaresi.

- Canale - Derivatore di cuggiono
- Canale - 2 Malvaglio Cuggiono
- Canale - 3 Stramazzo Cuggiono
- Canale - 2 Busce Cuggiono
- Canale - 3bis Cuggiono
- Canale - 5 Cuggiono
- Canale - 6 Cuggiono
- Canale - 7 Cuggiono
- Canale - 8 Cuggiono
- Canale - 9 Cuggiono
- Canale - 10 Cuggiono
- Canale - 11 Cuggiono

1	09/2011	AGGIORNAMENTO	da-awer	da-awer
0	12/2006	EMISONE	de-awer	de-awer
INSC	DATA	M.O.D.I.C.H.E	DIS.	DIS.
STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE DE PIANO DI GOVERNO E TERRITORIO (P.G.T.) IN ATTUAZIONE DELLA D.D.R. n. 7/7988 DE 22 GENNAIO 2002 E LGI 10 OTTOBRE 2002 N. 61/2002				G.F. - INVEST. ASS.
COMUNO RETICOLO MINORE ESISTENTE CON IOPNUSTICA				Varezzo - AL -
TABELLA 10				Tel. 035/50552
SCALA: 1 : 1500				DATA DEL RILIEVO SETTEMBRE 2011



COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. **43** del **27/10/2011**

Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA -.

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 21/10/2011

IL RESP. AREA TECNICA
F.TO DOTT. ARCH. TRONCA LAURA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 15/11/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LA SCALA TERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 15/11/2011 n. pubblicazione 557, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA
